

## Memorandum per gli enti locali sulle Comunità Energetiche Rinnovabili



Il presente studio è stato redatto dallo Studio dell'Avv. Emilio Sani su incarico della Provincia autonoma di Bolzano ed è coperto dal diritto di proprietà intellettuale. L'utilizzo e la riproduzione dei contenuti del presente studio sono subordinati al consenso dell'Autore.

Immagine di copertina: Microsoft

## Sommario

1	Inquadramento normativo.....	4
1.1	La normativa comunitaria.....	4
1.2	La disciplina transitoria.....	7
1.3	La disciplina a regime.....	8
2	Le Comunità di energia rinnovabile.....	9
2.1	Nella disciplina transitoria:.....	9
2.2	Nella disciplina a regime:.....	10
2.3	I benefici.....	12
2.3.1	Nella disciplina transitoria .....	12
2.3.2	Nella disciplina a regime .....	15
2.3.3	Il cumulo con altri incentivi nella disciplina transitoria.....	18
2.3.4	Il trattamento fiscale dei benefici.....	19
2.4	Aspetti di incertezza nel recepimento della disciplina a regime .....	22
3	Perché costituire una comunità energetica? .....	27
3.1	I benefici della Comunità Energetica .....	27
3.2	Analisi SWOT delle Comunità Energetiche.....	28
4	I passi per costituire una CER.....	29
4.1	Individuazione dell'area di riferimento .....	29
4.2	Costituzione dell'ente.....	30
4.3	Realizzazione degli Impianti .....	32
5	Il ruolo degli enti locali nelle CER .....	33
5.1	La forma giuridica della CER in caso di partecipazione dell'ente.....	34
5.1.1	Le società cooperative.....	34
5.1.2	Le associazioni ETS.....	37
5.1.3	Fondazioni di partecipazione .....	40
5.2	La messa a disposizione delle aree e degli impianti da parte dell'ente locale alle CER	42
5.3	Le modalità con cui gli enti locali possono realizzare gli impianti.....	44
5.4	Modelli concreti.....	46
5.4.1	Modelli concreti della concessione di costruzione e gestione per comunità energetiche .....	46
5.4.2	Modello concreto di contratto di disponibilità per comunità energetiche ....	47

# 1 Inquadramento normativo

## 1.1 La normativa comunitaria

Le configurazioni di autoconsumo collettivo (Comunità di Energia Rinnovabile e Gruppi di Autoconsumatori) sono disciplinate a livello europeo dagli articoli 21 e 22 della Direttiva 2018/2001 (c.d. “Red II”).

In particolare, ai sensi dei commi da 14) a 16) dell’articolo 2 della Red II:

- gli **“autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”** sono un gruppo di clienti finali che si trovano all’interno dello stesso edificio o condominio e che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, producono energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e possono immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale
- la **“comunità di energia rinnovabile”** è un soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta (cfr. par. 4.2) e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Gli artt. 21 e 22 della Direttiva Red II forniscono la disciplina delle configurazioni di autoconsumo condiviso e individuano i risultati che gli Stati membri devono perseguire nell’introduzioni di tali configurazioni all’interno dell’ordinamento nazionale.

Di seguito, per comodità di lettura, si riportano gli artt. 21 e 22 della Direttiva Red II, mentre l’analisi delle configurazioni è contenuta nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

### **Articolo 21 Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabile, fatto salvo il presente articolo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:
  - a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti:
    - i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;
    - ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;
  - b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità;
  - c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali;
  - d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.
3. Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di energia rinnovabile, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, in uno o più dei casi seguenti:
  - a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno, solo nella misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilità economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno;
  - b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli; o
  - c) se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati.
5. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.
6. Gli Stati membri istituiscono un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia rinnovabile, nonché del potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro reti energetiche. Tale quadro favorevole, tra l'altro:
  - a) si occupa dell'accessibilità dell'autoconsumo di energia rinnovabile a tutti i consumatori finali, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
  - b) si occupa degli ostacoli ingiustificati al finanziamento di progetti sul mercato e di misure che facilitano l'accesso ai finanziamenti;

- c) si occupa di altri ostacoli normativi ingiustificati per l'autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
- d) si occupa degli incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
- e) concede agli autoconsumatori di energia rinnovabile, a fronte dell'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, un accesso non discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti, nonché a tutti i segmenti del mercato dell'energia elettrica;
- f) garantisce che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema quando l'energia elettrica è immessa nella rete.

Gli Stati membri includono una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro favorevole, nonché una valutazione della loro attuazione nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

7. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE.

#### **Articolo 22 Comunità di energia rinnovabile**

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:

- a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
- c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nei rispettivi territori.

4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che:

- a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;
- b) le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività;
- c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile;
- d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;
- e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;
- f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;
- h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente;
- i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.

5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera.
7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.

## 1.2 La disciplina transitoria

Le Comunità Energetiche Rinnovabili e i Gruppi di Autoconsumatori sono stati introdotti in via sperimentale con l'art. 42bis del decreto-legge 162/19, che ha previsto una disciplina transitoria in attesa del recepimento definitivo della Direttiva Red II.

Con la delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), in attuazione di detto articolo, sono state emanate le disposizioni per la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di condivisione nell'ambito dell'autoconsumo collettivo.

In virtù di tale delibera è stato introdotto un modello regolatorio di tipo virtuale, che consente di valorizzare la contestualità tra produzione e consumo senza dover richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici o installare nuove apparecchiature di misura.

Il DM 15 settembre 2020 del Ministero della Transizione Ecologica ("MITE") ha poi disciplinato gli incentivi riconosciuti all'energia condivisa, pari a 100 €/MWh nel caso di gruppi per l'autoconsumo collettivo e a 110 €/MWh nel caso delle comunità energetiche. Tali incentivi sono erogati per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione.

In data 22 dicembre 2020 il GSE ha adottato le "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa" (le "Regole Tecniche") secondo quanto previsto dal DM 15 settembre 2020.

Le Regole Tecniche sono state aggiornate a seguito dell'introduzione della disciplina a regime (cfr. *infra*, par. 1.3) in data 4 aprile 2022. L'aggiornamento ancora non recepisce l'ampliamento dell'ambito territoriale delle Comunità e di potenza negli impianti operato dal d.lgs. 199/2021 ma, pur rimanendo nei limiti degli impianti di cui alla disciplina transitoria (200 kW nella cabina secondaria), introducono alcuni elementi di flessibilità, che dovrebbero facilitare l'accesso ai meccanismi. Nelle Regole Tecniche è stato inoltre specificato che la

disciplina transitoria troverà applicazione sino all'adozione delle misure di attuazione della disciplina a regime da parte sia del MITE che di ARERA (v. *infra*).

In data 28 novembre 2022 il MITE ha pubblicato il documento di consultazione pubblica “Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Comunità energetiche e sistemi di autoconsumo – impianti di potenza fino a 1 MW”, prevedendo il termine del 12 dicembre 2022 alle ore 12.00 per l'invio di contributi. Per l'analisi del contenuto del documento si rimanda ai par. 2.3.2 e 2.4.

### 1.3 La disciplina a regime

Con d.lgs. 199/2021 è stata recepita la Direttiva 2018/2001 e, in particolare, le configurazioni di autoconsumo collettivo sono disciplinate dagli artt. 30 e ss.

Secondo quanto previsto dall'art. 31, ARERA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (i.e., 15 dicembre 2021), avrebbe dovuto emanare i provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni dello stesso.

ARERA in data 2 agosto 2022 ha pubblicato il Documento di Consultazione n. 390/2022, i cui contenuti saranno analizzati nel prosieguo. La consultazione si è conclusa in data 23 settembre 2022 e ad esito della stessa verrà emanato il documento definitivo di ARERA.

Ad oggi, risulta ancora mancante il Decreto del Mite, che avrebbe dovuto essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 199/2021, con il quale dovranno essere aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili. Detto decreto dovrà stabilire le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati.

Si tratta di un aspetto di fondamentale rilevanza, in quanto non è certo che, anche nella disciplina a regime, venga mantenuta la struttura premiale dell'incentivo, come è attualmente prevista. Ciò, come si vedrà meglio in seguito, rileva ai fini della predisposizione del business plan e delle modalità di riparto dei benefici dell'energia condivisa all'interno della comunità energetica tra membri e utilities.

Per quanto riguarda la disciplina applicabile, come anticipato, fino all'adozione di detti provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis del DL 162/2019.



## 2 Le Comunità di energia rinnovabile (CER)

La **comunità di energia rinnovabile** è un ente costituito da un gruppo di clienti finali insediati nella stessa area geografica, che intendono produrre energia in forma collettiva per poi dividerne i benefici.

La comunità può costituirsi con forme scelte liberamente dai soci purché sia aperta alla partecipazione di chiunque abbia i requisiti per farne parte nel territorio di riferimento e non abbia il profitto come fine sociale principale.

Dentro alla stessa comunità possono poi aversi più configurazioni per la condivisione e quindi più convenzioni con il GSE per gli incentivi. Può qualificarsi come comunità anche un soggetto preesistente rispetto all'entrata in vigore della disciplina transitoria.

Le modalità di riparto dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia saranno stabilite nello statuto o negli accordi associativi, fermo restando che la finalità non potrà mai essere di profitto finanziario.

### 2.1 Nella disciplina transitoria:

- Possono far parte della comunità esclusivamente cittadini, piccole/medie imprese ed enti locali e territoriali. Nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale: la normativa esclude dalla partecipazione Comunità soggetti il cui scopo principale è quello della produzione e dello scambio di energia (Codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00). Come anticipato, nelle Regole Tecniche di Aprile 2022 il GSE ha aperto alla possibilità che siano membri della Comunità anche altri soggetti, vale a dire persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile (cfr. pag. 27 delle Regole Tecniche).

- Impianti e utenze devono essere collegati alla stessa cabina secondaria (MT/BT).
- Possono rilevare ai fini della condivisione dell'energia impianti fino a 200 kW.
- Gli impianti la cui energia rileva ai fini della condivisione possono essere, oltre che della comunità, di soci o di soggetti terzi, come le imprese che hanno come scopo principale la produzione di energia.
- Il referente del Servizio di Incentivazione e Valorizzazione dell'Energia reso dal GSE è la Comunità stessa.

## 2.2 Nella disciplina a regime:

- Il novero dei soggetti che possono fare parte della Comunità è stato ampliato: possono partecipare alla comunità energetica anche grandi imprese o soggetti che non hanno la sede in Comuni dove vi sono gli impianti, ma l'esercizio dei poteri di controllo deve fare capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione dell'energia. Rimane esclusa la possibilità di essere soci della Comunità per i soggetti che hanno come attività principale la produzione di energia.
- L'autoconsumo virtuale di energia può avvenire all'interno dell'area della cabina primaria. Per identificare tale area i distributori dovranno rendere noti dei perimetri definiti anche in via semplificata o forfettaria. Tali perimetri convenzionali, concordati fra i diversi distributori, saranno poi pubblicati sul sito del GSE.
- Possono rilevare ai fini della condivisione dell'energia impianti fino a 1 MW (fermo restando che la Comunità potrà detenere anche impianti di potenza maggiore).
- L'incentivo trova applicazione solo per impianti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 199/2021 (dal 16 dicembre 2021), fermo che possono essere detenuti dalla Comunità anche impianti esistenti, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla Comunità. Agli impianti esistenti non saranno riconosciuti gli incentivi, ma avranno il diritto al

corrispettivo unitario sull'energia condivisa e la facoltà di cedere l'energia elettrica immessa dall'impianto al GSE.

- Gli impianti la cui energia rileva ai fini della condivisione possono essere, oltre che della comunità, di soci o di soggetti terzi, come le imprese che hanno come scopo principale la produzione di energia.
- La Comunità può demandare il ruolo di referente del Servizio di Valorizzazione e Incentivazione dell'Energia a un produttore terzo, attraverso un mandato che dev'essere esplicito anche in relazione alla sua durata e/o alle condizioni di rinnovo
- Gli impianti in Scambio sul Posto non sono esclusi dal d.lgs. 199/2021 (ma secondo ARERA l'energia elettrica prodotta da questi impianti deve essere esclusa dalla quantità di energia elettrica avente diritto alla valorizzazione dell'autoconsumo e quindi non potrà essere conteggiata ai fini della condivisione dell'energia – cfr. pag. 42 del DCO 390/2022).
- I clienti domestici potranno richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta dell'energia elettrica condivisa. Secondo ARERA (cfr. pag. 45 del DCO 390/2022), lo scorporo non si attuerà nel senso fisico, ma prevedendo che il GSE su indicazione del referente, eroghi la quota spettante a ciascun cliente domestico alla società di vendita al dettaglio di competenza anziché al referente medesimo. A fronte dell'opzione esercitata da uno o più clienti domestici facenti parte della configurazione per l'autoconsumo diffuso, il referente dovrà darne evidenza al GSE, specificando anche le società di vendita al dettaglio con le quali ciascun cliente domestico ha un rapporto contrattuale in essere, nonché i criteri per la determinazione della parte della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata e degli incentivi spettante (eventualmente anche della valorizzazione dell'energia elettrica immessa qualora questa derivasse da regimi commerciali gestiti dal GSE e qualora fosse nella disponibilità del referente). Su base mensile, il GSE dovrà erogare alla società di vendita con cui ciascun cliente domestico ha un contratto in essere l'importo determinato nel rispetto delle istruzioni del referente (ovvero comunicati che non vi sono importi da erogare, in modo che la società di vendita ne sia a conoscenza). Le modalità definitive saranno stabilite nella delibera di ARERA che sarà emessa a seguito del DCO, tuttavia in quest'ultimo documento l'Autorità ha

specificato che “Una siffatta architettura, per quanto si ritenga essere la più semplice possibile per dare attuazione all’articolo 32, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 199/21, potrebbe comunque richiedere diversi mesi prima di poter essere implementata e, pertanto, non potrà essere disponibile fin dall’avvio della regolazione qui prospettata” (cfr. pag. 46 del DCO).

## 2.3 I benefici

### 2.3.1 Nella disciplina transitoria

L’energia prodotta dagli impianti inseriti in una configurazione di autoconsumo collettivo (CER o gruppo di autoconsumatori) è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della configurazione, mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta.

A tale energia saranno riconosciute tre componenti di ricavo:

- (i) **Prezzo dell’energia:** il prezzo di mercato dell’energia su tutta l’energia immessa in rete;
- (ii) **Corrispettivo Unitario:** solo sull’energia immessa in rete e condivisa, un importo pari agli oneri di trasmissione e perdite di rete risparmiati (solo per i gruppi di autoconsumatori)<sup>1</sup>
- (iii) **Incentivo:** solo sull’energia immessa in rete e condivisa, un incentivo pari a (i) 110 Euro a MWh per le CER e (ii) a 100 Euro a MWh per i Gruppi di Autoconsumatori, secondo quanto stabilito dal DM 15 settembre 2020.

---

<sup>1</sup> In sede di prima attuazione, la deliberazione 318/2020/R/eel ha evidenziato che, sulla base degli elementi disponibili, i benefici derivanti dall’autoconsumo collettivo a livello di singolo edificio o condominio, giustificano l’erogazione per ogni ora, da parte del GSE, de:

- il prodotto tra: a) la parte variabile delle tariffe di trasporto (0,837 c€/kWh nel 2022) e b) una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l’energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e l’energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte del medesimo edificio o condominio nella titolarità di clienti finali appartenenti al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente o che hanno rilasciato la liberatoria per l’utilizzo dei propri dati di misura;

- il prodotto tra: a) il coefficiente delle perdite evitate (1,2% in MT o 2,6% in BT), b) il prezzo zonale orario e c) una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l’energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e l’energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione di cui sopra e connessi a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell’impianto di produzione. Per quanto riguarda le comunità energetiche, la deliberazione 318/2020/R/eel ha evidenziato che, sulla base degli elementi disponibili, i benefici derivanti dall’autoconsumo giustificano l’erogazione per ogni ora, da parte del GSE, del prodotto tra: a) la parte variabile delle tariffe di trasporto (0,837 c€/kWh nel 2022) e b) una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l’energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e l’energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte della medesima comunità.

L'energia prodotta dall'impianto può essere ritirata dal GSE a fronte di apposita istanza, ovvero può essere venduta a trader o grossisti. Qualora venga esercitata l'opzione per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, il servizio viene attivato per tutti gli impianti di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione.

A differenza degli incentivi ordinari, l'Incentivo non viene corrisposto su tutta l'energia prodotta e immessa in rete, ma solo sull'energia condivisa, vale a dire il minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati.

Ciò significa che l'Incentivo viene riconosciuto se simultaneamente alla produzione di energia da parte degli impianti della comunità viene registrato un analogo consumo da parte dei membri della comunità, il tutto misurato su base oraria.

Secondo ARERA (cfr. pag. 38 del DCO) l'energia elettrica autoconsumata dovrebbe essere pari al minimo tra:

- la somma dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali facenti parte della configurazione (o che hanno rilasciato la liberatoria per l'utilizzo dei loro prelievi ove consentito) e del prodotto tra il valore assoluto dell'energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell'accumulo<sup>2</sup>, escludendo l'energia elettrica destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale

---

<sup>2</sup> Per quanto riguarda i sistemi di accumulo, ARERA ha specificato che: “Per le finalità di cui al punto 4.50 occorre precisare come viene trattata l'energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione. Al riguardo, la deliberazione 318/2020/R/eel si limitava a escludere tale energia dal calcolo dell'energia elettrica autoconsumata in quanto per essa già non vengono applicate le componenti tariffarie tipicamente applicate ai prelievi (si rimanda, al riguardo, alla deliberazione 109/2021/R/eel e ai relativi seguiti); tuttavia, nel caso delle comunità energetiche rinnovabili, succedrebbe che l'energia elettrica immessa da fonti rinnovabili, assorbita da un sistema di accumulo non integrato nell'impianto di produzione medesimo e successivamente re-immessa, non verrebbe mai considerata ai fini dell'autoconsumo (in quanto il sistema di accumulo non è classificato tra gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili), il che potrebbe rappresentare un ostacolo alle azioni di time shifting nelle configurazioni di autoconsumo. La soluzione concettualmente preferibile sarebbe quella di considerare, ai fini della quantificazione dell'autoconsumo, anche l'energia elettrica rilasciata dai sistemi di accumulo dopo l'azione di time shifting; tuttavia, ciò richiederebbe l'implementazione di algoritmi o di soluzioni convenzionali per identificare la sola parte dell'energia assorbita dai sistemi di accumulo derivante da impianti facenti parte della configurazione per l'autoconsumo e destinata alla successiva immissione. In alternativa, per semplicità amministrativa, si potrebbe considerare, ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata, solo l'assorbimento dei sistemi di accumulo moltiplicato per un rendimento medio del ciclo di carica/scarica derivante da letteratura tecnica o comunicato al GSE dagli operatori. Non verrebbe quindi considerata l'energia elettrica rilasciata dai medesimi sistemi di accumulo. Tale procedura consentirebbe di tenere conto “in anticipo” dell'azione di time shifting (nell'ipotesi che essa sia effettuata nei confronti di membri della configurazione che include l'accumulo) evitando complicati algoritmi, e comunque evitando di includere nell'autoconsumo le perdite del ciclo di carica/scarica dell'accumulo”.

- la somma delle immissioni di energia elettrica dei produttori facenti parte della configurazione (o dei produttori terzi ove previsti).

Tale impostazione dovrà essere confermata nella delibera che sarà emanata a seguito del DCO.

Il meccanismo incentivante tiene conto del fatto che le fonti rinnovabili - e in particolare la fonte fotovoltaica - sono intermittenti e quindi è fondamentale spostare i consumi in funzione degli orari in cui è prevedibile che l'energia venga prodotta.

Qualora gli impianti servano direttamente un'unità di consumo con un sistema di autoconsumo fisico (cosiddetto SEU), l'energia consumata prima del punto di connessione non è incentivata e soltanto l'energia immessa in rete e simultaneamente consumata dai membri della configurazione godrà dell'Incentivo per l'energia condivisa.

Ad esempio, se fra le 14.00 e le 15.00 di un giorno (n):

- Gli impianti della comunità producono 100 kWh
- L'autoconsumo delle unità collegate fisicamente all'impianto è pari a 50 kWh
- Il consumo complessivo dei membri della configurazione (non connessi fisicamente) è 30 kWh,

solo 30 kWh dei 100 kWh prodotti saranno considerati energia condivisa ed incentivati. Ciò significa che:

- I 50 kWh **non oggetto dell'autoconsumo fisico** verranno venduti alla rete e su di essi verrà riconosciuto il prezzo dell'energia
- Sui 30 kWh **oggetto della condivisione dell'energia** verranno riconosciuti, oltre al prezzo dell'energia, l'Incentivo e il Corrispettivo Unitario
- La vendita dell'energia nell'ambito dell'**autoconsumo fisico** sarà regolato tra produttore e cliente finale con un contratto di diritto privato.

All'energia condivisa, secondo l'art. 42bis, DL 162/2019, si applicano gli oneri generali di sistema.

**Ai sensi della disciplina transitoria possono far parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza complessiva non superiore ai 200kW entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 e fino all'adozione degli atti di attuazione del d.lgs. 199/2021. Il limite di 200 kW riguarda i singoli impianti e non si tratta di un limite complessivo,** anche se, come si

vedrà meglio in seguito, occorre considerare che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che *“l’irrelevanza fiscale ai fini dell’imposizione diretta della tariffa premio deve essere riconosciuta fintantoché la potenza complessiva degli impianti utilizzati nella configurazione non supera i 200 kW”*<sup>3</sup>.

Gli impianti dovranno essere di nuova realizzazione, fatta salva la possibilità di realizzare nuove sezioni di impianti esistenti (potenziamenti fino ad un massimo di 200 kW complessivi). In questo caso, solo la nuova sezione verrà inserita nella configurazione ed è quindi necessario che la nuova sezione sia registrata come sezione autonoma nel portale Gaudi di Terna.

Nel caso di potenziamento, concorre alla definizione dell’energia elettrica condivisa solo l’energia elettrica immessa riferita alla sezione potenziante. Dovranno dunque essere installati idonee apparecchiature di misura.

Per quanto riguarda le CER, gli impianti possono essere di proprietà della comunità ovvero di proprietà di un membro o di un produttore terzo e da questi messi a disposizione della comunità per l’autoconsumo collettivo, purché il produttore sia soggetto alle istruzioni della comunità.

Nel caso di gruppo di autoconsumatori, gli impianti possono essere condominiali ovvero di proprietà di un autoconsumatore o di un produttore terzo soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.

### **2.3.2 Nella disciplina a regime**

Per quanto riguarda la **disciplina a regime**, per la regolamentazione definitiva dei benefici occorrerà attendere l’adozione delle disposizioni attuative da parte di ARERA e del MITE.

Il d.lgs. 199/2021 prevede che:

- Possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. 199/2021 (i.e., dopo il 15 dicembre 2021).

Nel documento di consultazione del MITE del 28 novembre 2022, il Ministero ha proposto di confermare gli importi già riconosciuti (110 Euro/MWh per le CER

<sup>3</sup> Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta n. 37/2022

e 100 Euro/MWh per i Gruppi di Autoconsumatori), con un fattore di correzione che tenga conto del livello di insolazione:

Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) + 4 €/MWh

Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto) + 10 €/MWh

Inoltre, nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell'energia prodotta, la quota residua di energia potrebbe essere liberamente venduta dal produttore, mentre nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse inferiore al predetto limite del 70%, sull'energia elettrica eccedentaria venduta sarebbe previsto un tetto di prezzo pari a 80 €/MWh. A tal fine, nell'ambito del contratto di incentivazione con il GSE, sarebbe prevista una regolazione finanziaria alle differenze su tale quota di produzione.

Occorre evidenziare che, come precisato nel documento, *“Le nuove linee guida in materia di aiuti di Stato energia e ambiente, pubblicate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021, hanno rafforzato le prescrizioni relative all'effetto incentivante, non consentendo di erogare incentivi per impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della data di entrata in vigore del relativo provvedimento di incentivazione (paragrafo 3.1.2, e in particolare il punto 29, della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022). Inoltre, nell'ambito delle Decisioni recentemente assunte dalla Commissione (dossier biometano) la DG Competition ha precisato all'Italia che l'emanazione del decreto legislativo, ovvero l'approvazione del PNRR, non costituiscono atti che rispondono ai requisiti di avviso di cui al paragrafo 3.1.2, punto 31, lettera b) di cui alle linee Guida in materia di Aiuti di Stato. **L'accesso alle nuove tariffe incentivanti di cui al decreto in consultazione sarebbe pertanto consentito solo per gli impianti a fonti rinnovabili che avviano i lavori ed entrano in esercizio successivamente all'entrata in vigore del decreto**”*. Dovrà quindi essere confermato il regime applicabile agli impianti per i quali i lavori siano iniziati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 199/2021.

- ARERA dovrà determinare, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non



risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa per gli impianti di produzione e i punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete<sup>4</sup>.

- La determinazione dell'incentivo sull'energia condivisa è rimessa al Ministero della Transizione Energetica e potrà essere modulato in base alla potenza dell'impianto. Come precisato sopra, il MITE nel documento di consultazione pubblica del 28 novembre 2022 ha ritenuto di non differenziare l'incentivo per taglia. Occorrerà attendere l'emanazione del decreto per la conferma di tale impostazione;
- È previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti, compresa la quota di energia condivisa, e dell'incentivo;
- L'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
- Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto a quelli "ordinari" per i piccoli impianti, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata istantaneamente. L'incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio. Detto incentivo è alternativo rispetto all'incentivo sull'energia condivisa (cfr. art. 5, d.lgs. 199/2021).

<sup>4</sup> Secondo il DCO (cfr. pag. 41) nel caso di Gruppo di Autoconsumatori "la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata oraria si ritiene possa essere convenzionalmente posta pari alla somma de: - il valore più elevato della tariffa di trasmissione applicata ai clienti finali connessi alle reti di distribuzione, pari a 7,78 €/MWh (valori 2022); - il valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione – BTAU, pari a 0,59 €/MWh (valori 2022), limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata oraria imputabile agli impianti di produzione ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo. Inoltre, verrebbe riconosciuto un ulteriore importo pari alla somma, per livello di tensione, dei prodotti tra l'energia elettrica autoconsumata per livello di tensione di cui al punto 4.57, il coefficiente delle perdite evitate cPR corrispondente al livello di tensione e il prezzo zonale orario Pz. A sua volta, il coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR) è pari a: a) 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione; b) 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione", mentre nel caso di comunità energetica "la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata oraria si ritiene possa essere convenzionalmente posta pari alla più alta tariffa di trasmissione applicata ai clienti finali connessi alle reti di distribuzione, pari a 7,78 €/MWh (valori 2022). Rispetto a quanto attualmente previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel, non verrebbe più riconosciuto il valore della componente variabile della tariffa di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione – BTAU, in quanto la valorizzazione dell'autoconsumo per le comunità energetiche non è più limitato alla sola area sottesa alla medesima cabina secondaria".

### 2.3.3 Il cumulo con altri incentivi nella disciplina transitoria

Secondo quanto previsto dall'art. 5, DM 15 settembre 2020, gli Incentivi sono cumulabili, qualora ricorrano i requisiti soggettivi (v. *infra* per le singole ipotesi):

- (i) Con le detrazioni fiscali del 50% di cui all' articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del DPR 917/1986 sino a una soglia di 200 kW;
- (ii) Con il c.d. Superbonus del 110%. In tale caso, però, la detrazione del 110% spetterà esclusivamente per i primi 20 kW di potenza, mentre per la eventuale potenza eccedente si applicherà la detrazione ordinaria del 50%. Ciò significa che gli incentivi all'energia condivisa saranno riconosciuti solo alla parte d'impianto eccedente i 20 KW, che non gode del Superbonus. La parte di impianto incentivata con il Superbonus avrà diritto solo a vendere l'energia in eccesso e al rimborso delle componenti risparmiate per trasporto e perdite di rete. Nel caso di accesso al Superbonus è prevista la cessione in favore del GSE dell'energia immessa in rete.
- (iii) Esclusivamente per gli enti locali, con i contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 5, comma 1, DM 16 settembre 2020. È quindi possibile, accedere a tali contributi per la realizzazione degli impianti, che rimarranno di proprietà o nella disponibilità dell'ente locale ma saranno dati in gestione alla comunità per la condivisione dell'energia.

Qualora l'impianto sia di un terzo la detrazione fiscale spetterà a quest'ultimo, se vi sono i requisiti per il beneficio.

Gli Incentivi non sono compatibili con lo Scambio sul Posto (che verrà comunque soppresso ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 199/2021) e con gli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019. Gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° Marzo 2020 che accedano allo Scambio sul Posto potranno essere inseriti in una configurazione di autoconsumo collettivo previa chiusura del contratto di Scambio sul Posto. Qualora si tratti di intervento di potenziamento e per la sezione esistente sia attivo un contratto di Scambio sul Posto, ai fini dell'inserimento della nuova sezione della configurazione sarà necessario chiudere il contratto di Scambio sul Posto della Sezione Esistente.

Si sottolinea infine che, con un fondo per i prestiti necessari alla realizzazione di nuova potenza rinnovabile attraverso le Comunità energetiche, il PNRR destina ulteriori 2,2 mld€

ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti con finanziamenti garantiti ed erogati probabilmente dal GSE.

Si segnala che come previsto al comma 4, art. 11, del D.lgs 28/2011, gli impianti realizzati al fine dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. L'Incentivo, pertanto, non sarà riconosciuto all'energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza d'obbligo, fermo restando il diritto al Corrispettivo Unitario per tutta la potenza dell'impianto di produzione e la facoltà di cedere l'energia elettrica immessa dall'impianto al GSE.

Nella disciplina a regime, occorrerà attendere il decreto del MITE che disciplinerà il cumulo degli Incentivi con gli altri contributi.

#### **2.3.4 Il trattamento fiscale dei benefici**

L'Agenzia delle Entrate, per le persone fisiche, ha ritenuto che l'incentivo e le restituzioni degli oneri siano fiscalmente neutre, mentre il prezzo dell'energia costituisca un reddito diverso (cfr. risoluzione n. 18/E del 2021).

Con Risposta 37/2022, l'Ade ha specificato che:

- (i) per quanto riguarda l'**IVA**:
  - la tariffa premio incentivante erogata al referente della configurazione non assume rilevanza ai fini IVA, in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua origine nel decreto del MISE, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.
  - le componenti tariffarie oggetto di restituzione sono esenti dall'iva, in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua fonte nel decreto-legge n. 162 del 2019, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore;
  - il corrispettivo per la vendita di energia è escluso dal campo di applicazione IVA per carenza del presupposto oggettivo nel caso in cui "referente" del gruppo di

autoconsumo collettivo sia un condominio, per il tramite dell'amministratore o di un suo legale rappresentante oppure una comunità energetica costituita sotto forma di ente non commerciale, ovvero nell'ipotesi in cui il "referente" del gruppo di autoconsumo collettivo sia il proprietario di un edificio, non in condominio, persona fisica non svolgente attività d'impresa, arte o professione. Viceversa, nel caso in cui il "referente" del gruppo di autoconsumo collettivo sia un produttore di energia elettrica che svolge attività d'impresa o arte e professioni, non rientrando tale fattispecie nel perimetro di applicazione indicato dal comma 16-bis dell'articolo 119, l'energia venduta al GSE si assume ceduta nell'ambito di un'attività commerciale e, conseguentemente, le somme erogate dal GSE a titolo di corrispettivo per la vendita di energia saranno assoggettate ad IVA, comportando per il "referente" l'adempimento di tutti gli obblighi connessi.

(ii) Per quanto riguarda le **imposte indirette**:

- Con riferimento alla "tariffa premio" erogata alle comunità energetiche strutturate come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale non si ravvisa rilevanza reddituale della stessa ai fini IRES;
- Le componenti tariffarie oggetto di restituzione non assumono rilevanza fiscale rispetto alle comunità energetiche strutturate come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale;
- tenuto conto della disposizione di cui al citato all'articolo 119 comma 16- bis del DL 34/2020, che dispone che "*l'esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali ... non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale*", i proventi derivanti dalla vendita dell'energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i "redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente"
- Se chi vende energia è impresa o ente non commerciale che ha più di 200 kW di impianti si applica sempre l'imposta sui redditi.

In sintesi:

Imposta sui redditi		
Hanno rilevanza reddituale	Non hanno rilevanza reddituale	Da chiarire
<p>Per le comunità in forma di <b>enti <u>non</u> commerciali con impianti di potenza inferiore a 200 kW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il ricavo da vendita di energia (si configura come reddito diverso)</li> </ul>	<p>Per le comunità in forma di <b>enti <u>non</u> commerciali con impianti di potenza inferiore a 200 kW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'incentivo</li> <li>- la restituzione delle componenti tariffarie</li> </ul>	<p>Se le restituzioni dalla comunità alle imprese debbano qualificarsi come corrispettivo di servizi per avere messo a disposizione i consumi</p>
<p>Per le comunità in forma di <b>ente commerciale o ente <u>non</u> commerciale con impianti di potenza superiore a 200 kW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le componenti (incentivo, restituzione oneri e vendita di energia)</li> </ul>		<p>Se le restituzioni ai cittadini possano essere considerate come un reddito diverso.</p> <p>Se il corrispettivo da ritiro dedicato che la CER incassa su mandato dei produttori ha rilevanza reddituale</p>

IVA	
Si applica	Non si applica
<p>Se chi vende energia è un'<b>impresa o ente non commerciale con impianti di potenza superiore a 200 kW</b> in aggregato, sui ricavi dalla vendita di energia (in regime di <i>reverse charge</i>)</p>	<p>Se la Comunità è un <b>ente non commerciale</b> con impianti di potenza inferiore a 200 kW in aggregato, a tutte le componenti</p>

Detrazioni fiscali		
Non si applica	Si applica	Da chiarire
Agli impianti del Comune	A tutte tipologie impianti della Comunità in capo alla Comunità o ai privati fino a 200 kW, purché l'impianto sia realizzato per fare fronte a bisogni di soggetti che non svolgono attività commerciale abituale	Se la detrazione fiscale sarà applicabile anche per gli impianti realizzati con la disciplina a regime
		Se a regime rimarrà possibilità di cumulo fra incentivi e detrazione fiscale al 50%.

## 2.4 Aspetti di incertezza nel recepimento della disciplina a regime

Vi sono degli elementi di incertezza relativi all'assenza del definitivo recepimento della disciplina a regime, oltre che allo sviluppo della normativa sul settore elettrico.

In particolare:

Incentivo	<p>Occorrerà attendere il decreto del MITE per la conferma definitiva sull'importo e la struttura dell'Incentivo. Come anticipato, nel Documento di consultazione il MITE ha ritenuto di mantenere la struttura premiale, confermando gli importi ma prevedendo un fattore di correzione tenendo conto dei livelli di insolazione (cfr. par. 2.3.2).</p> <p>Sia l'importo che la struttura della tariffa incidono sulla formazione del business plan, in quanto con la tariffa premiale l'investitore può assicurare a imprese e cittadini la restituzione di un valore percentuale significativo del valore</p>
-----------	--

	<p>dell'energia nelle ore in cui c'è la condivisione dell'energia, mantenendo la parte fissa dei ricavi e i ricavi da vendita per l'energia non incentivata a ripagamento dell'investimento. Tale struttura non è fattibile con una tariffa a due vie, in quanto si potrebbe offrire solo un importo fisso che potrebbe risultare non adeguata.</p> <p>L'incertezza sulla tariffa non consente agli operatori economici di presentare proposte alle PA (cfr. <b>Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.</b>).</p>
<p>Impianti che potranno accedere alle nuove tariffe</p>	<p>Come anticipato, nel documento di consultazione il MITE ha rilevato che <i>“Le nuove linee guida in materia di aiuti di Stato energia e ambiente, pubblicate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021, hanno rafforzato le prescrizioni relative all'effetto incentivante, non consentendo di erogare incentivi per impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della data di entrata in vigore del relativo provvedimento di incentivazione (paragrafo 3.1.2, e in particolare il punto 29, della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022). Inoltre, nell'ambito delle Decisioni recentemente assunte dalla Commissione (dossier biometano) la DG Competition ha precisato all'Italia che l'emanaazione del decreto legislativo, ovvero l'approvazione del PNRR, non costituiscono atti che rispondono ai requisiti di avviso</i></p>

	<p>di cui al paragrafo 3.1.2, punto 31, lettera b) di cui alle linee Guida in materia di Aiuti di Stato. L'accesso alle nuove tariffe incentivanti di cui al decreto in consultazione sarebbe pertanto consentito solo per gli impianti a fonti rinnovabili che avviano i lavori ed entrano in esercizio successivamente all'entrata in vigore del decreto. Per tale ragione, per tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021 e prima dell'entrata in vigore del decreto, realizzati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si propone la seguente soluzione: • gli impianti di potenza fino a 200 kW accedono alle tariffe del DM 16 settembre 2020; • tutti i predetti impianti possono entrare a far parte delle comunità che accedono agli incentivi con il nuovo meccanismo senza rientrare nel limite del 30% di potenza previsto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 199 del 2021”</p> <p><b><u>Dovrà quindi essere confermato il regime applicabile agli impianti che abbiano iniziato i lavori dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 199/2021.</u></b></p>
<p>Detrazioni fiscali</p>	<p>Non è certo se gli impianti potranno accedere alle detrazioni fiscali al 50% di cui all' articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del DPR 917/1986. La cumulabilità con gli altri contributi dovrà essere determinata con il Decreto del MITE. Nella disciplina transitoria, la detrazione fiscale non è applicabile ad impianti di enti locali, ma sembra possibile per tutte tipologie impianti</p>



	<p>della Comunità in capo alla Comunità o ai privati fino a 200 Kw purché l'impianto sia realizzato per fare fronte a bisogni di soggetti che non svolgono attività commerciale abituale. Non è sicuro che tale cumulabilità permanga nella disciplina a regime.</p>
Prezzo Massimo Rinnovabile	<p>Aspetti di incertezza derivano dalla possibile introduzione di un prezzo massimo sui ricavi dell'energia rinnovabile. In tale caso per ridurre i costi energetici la comunità potrebbe sia vendere che comprare l'energia all'interno della Comunità facendo un accordo con un dispacciatore di energia per garantire ai soci un prezzo di acquisto di energia calmierato nelle ore di produzione degli impianti della Comunità.</p>
Cumulabilità	<p>La cumulabilità dell'incentivo con gli altri contributi dovrà essere confermata con il Decreto del MITE, sia per i privati che per gli enti locali.</p>
Trattamento fiscale	<p>Vi sono degli aspetti di incertezza di tipo fiscale, che necessitano di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, il ricavo dalla vendita di energia costituisce una voce di reddito, ma non è chiaro (i) se questo valga anche per il ritiro dedicato che la CER incassa per conto dei produttori (ii) se le restituzioni dalla comunità alle imprese debbano qualificarsi come corrispettivo di servizi per avere messo a disposizione i consumi e (iii) se le restituzioni ai cittadini possano essere considerate come un reddito diverso.</p>



### 3 Perché costituire una comunità energetica?

#### 3.1 I benefici della Comunità Energetica

- Imprese e cittadini possono associarsi per produrre insieme energia attraverso associazioni o cooperative, verso obiettivi di autogestione e condivisione delle risorse, partecipando attivamente alla transizione energetica
- I ricavi derivanti dalla condivisione dell'energia contribuiscono a ridurre i costi energetici dei soci
- I ricavi possono inoltre essere utilizzati per finalità sociali o ambientali e per ridurre la povertà energetica nell'ambito della comunità locale di riferimento
- Consente di diminuire le emissioni attraverso la promozione di impianti a fonti rinnovabili e di "autoconsumare" anche a soggetti che non hanno possibilità di realizzare impianti
- Agevola la diffusione della generazione distribuita, consentendo al sistema elettrico di funzionare in modo ottimale

### 3.2 Analisi SWOT delle Comunità Energetiche

CER	
Strenght	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La condivisione dell'energia contribuisce alla riduzione dei costi energetici ed un effettivo risparmio per i membri</li> <li>• Consente di eliminare situazioni di disegualianza nella comunità di riferimento, ponendo in essere azioni a tutela delle parti più vulnerabili o povere della popolazione, anche senza l'azione diretta dell'ente locale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difficoltà per i privati di comprendere la convenienza della partecipazione ad una CER</li> <li>• Il fatto che la CER sia un soggetto giuridico distinto impone l'assunzione della qualità di socio/membro, con i relativi obblighi</li> <li>• Per i privati, ricavi della vendita di energia rilevano ai fini delle imposte indirette come redditi diversi</li> <li>• Il fatto che la CER sia un soggetto giuridico distinto comporta la necessità, in caso di partecipazione pubblica, di rispettare le procedure previste per l'azione della PA e le regole di contabilità pubblica</li> </ul>
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se al cittadino viene destinato il ricavo dalla vendita dell'energia condivisa, gli è garantita una sorta di "assicurazione" sul prezzo dell'energia</li> <li>• Consente l'autoconsumo senza dover sostenere costi per la realizzazione di impianti</li> <li>• Consente al cittadino di avere un ruolo attivo nella transizione energetica, adottando comportamenti che generano esternalità positive su tutto il sistema elettrico</li> <li>• Le utilities possono presentare proposte agli enti pubblici per la costituzione di CER</li> <li>• Le utilities possono realizzare impianti dedicati alle CER come produttori terzi</li> <li>• Le utilities possono svolgere servizi in favore delle CER per gli adempimenti amministrativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il fatto che la CER sia un soggetto giuridico distinto potrebbe comportare complessità decisionali e ritardi</li> <li>• La limitazione relativa all'estensione territoriale potrebbe comportare una frammentazione delle iniziative e costituisce un elemento di complicazione</li> </ul>

## 4 I passi per costituire una CER

### 4.1 Individuazione dell'area di riferimento

Nella disciplina transitoria, l'area territoriale di riferimento è l'area occupata dalla rete elettrica di bassa tensione sottostante a una cabina BT/MT. In tale perimetro, si possono aggregare in una comunità privati cittadini, enti locali e territoriali e piccole o medie imprese che siano titolari di una utenza sulla linea di bassa tensione.

Come anticipato, nella disciplina l'area di riferimento e il novero dei soggetti che possono partecipare alle CER è stato ampliato (cfr. *supra*, par. 1.3).

Chi intenda costituire la comunità di energia rinnovabile dovrà inviare una specifica istanza al distributore al fine di verificare che i POD interessati dalla CER siano alimentati dalla stessa cabina, correlata dalla liberatoria per l'uso dei dati da parte del singolo utente.

Edyna S.r.l. ha reso noto le modalità con cui effettuare tale richiesta, che può essere inoltrata anche per altri soggetti e deve contenere, oltre l'indicazione del comune e della provincia, anche:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in caso di richiesta presentata per conto di altri) con cui il richiedente dichiara di aver ottenuto le autorizzazioni da parte di tutti i membri per i quali richiede la verifica di appartenenza alla medesima cabina secondaria;
- un file contenente per ciascuna riga il codice POD per il quale è necessario verificare l'appartenenza alla cabina secondaria e il codice fiscale del richiedente.

Per ogni elenco di POD inviato Edyna S.r.l. si è impegnata a fornire riscontro entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, a mezzo PEC completando il file presentato con l'indicazione della cabina secondaria da cui ciascun POD è alimentato e la data del rilascio della dichiarazione.

Per quanto riguarda la disciplina a regime, per individuare detto perimetro è previsto che i distributori rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria.

Nel DCO Arera ha sottolineato che il perimetro convenzionale dovrebbe tenere conto il più possibile della fisicità delle reti elettriche di distribuzione per evitare di valorizzare forme di autoconsumo che, in realtà, non comportano benefici alle reti elettriche.

ARERA poi ha ritenuto necessario che vengano attivate forme di coordinamento tra i distributori per addivenire all'identificazione di soluzioni analoghe. I distributori dovranno identificare delle mappe caratterizzate da aree, ciascuna delle quali contenente una serie di vie convenzionalmente afferenti alla medesima cabina primaria e metterle a disposizione del GSE per la pubblicazione.

Nella disciplina a regime, il controllo della Comunità spetterà ai membri situati nel territorio del Comune in cui sono ubicati gli impianti. Tale previsione dovrà essere riflessa nello Statuto (cfr. *infra*, par. 4.2, lett.b).

## 4.2 Costituzione dell'ente

Come anticipato, la costituzione di una CER presuppone la costituzione di un soggetto giuridico, non necessariamente dotato di personalità giuridica.

Le principali forme che possono assumere le comunità sono:

- Associazioni non riconosciute (ETS ai sensi del d.lgs. 117/2017)
- Società cooperative
- Fondazioni di partecipazione.

Si rimanda al capitolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** per l'analisi delle varie forme applicabili.

La comunità deve avere struttura aperta: tutti i soggetti che facciano domanda di adesione alle condizioni previste nello Statuto e abbiano i requisiti per far parte della Comunità devono poter entrare.

Sebbene sul punto ARERA e il GSE non si siano ancora espressi definitivamente, sembra possibile prevedere nello statuto che, fermo restando la possibilità di partecipare alla Comunità, a seguito della saturazione dell'autoconsumo degli impianti esistenti da parte dei soci preesistenti, l'effettiva partecipazione alla distribuzione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia da parte dei nuovi soci sia subordinato all'installazione di nuovi impianti.

Nello statuto potrà essere previsto il pagamento di quote associative o tasse di iscrizione secondo la forma giuridica prescelta.

Dovrà poi essere previsto il diritto di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la

compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I ricavi della comunità derivanti dall'autoconsumo collettivo, al netto dei costi di funzionamento della comunità, degli oneri amministrativi della configurazione di autoconsumo e della restituzione dei finanziamenti eventualmente ottenuti e/o del pagamento dei corrispettivi per l'ottenimento della disponibilità degli stessi, saranno comunque restituiti ai membri che hanno condiviso l'energia, consumandola quando è prodotta e permettendo così alla comunità di incassare gli incentivi. I criteri di riparto sono rimessi all'autonomia contrattuale tra le Parti.

Le Regole Tecniche del GSE prevedono i contenuti che lo Statuto della Comunità deve necessariamente possedere:

- a. **Oggetto sociale prevalente:** fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- b. **Controllo:** Gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- c. **Autonomia e apertura:** la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d. **Diritti dei membri:** La partecipazione dei membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione

fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

- e. **Soggetto delegato:** individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

### 4.3 Realizzazione degli Impianti

Gli impianti da inserire nella configurazione possono essere di proprietà della Comunità, ovvero di membri (tra cui l'Ente Locale) o di terzi e da questi messi a disposizione della Comunità tramite comodato o noleggio.

Ai sensi dei commi 16bis e 16ter dell'art. 119 l'installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali è ammessa alle detrazioni fiscali. In particolare, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR.

In caso si usufruisca del Superbonus è prevista la cessione in favore del GSE dell'energia immessa in rete. Inoltre, in tali casi non viene riconosciuta la tariffa premio sull'energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione il Superbonus, fermo restando il diritto al corrispettivo unitario.

I Comuni, invece, nella disciplina transitoria possono cumulare gli incentivi con i contributi in conto capitale.

Per quanto riguarda la tipologia di impianti da realizzare, nella disciplina a regime occorre considerare che:

- Ai fini degli incentivi gli impianti dovranno essere ubicati nel Comune e sotto cabina primaria dove ci sono i soci
- Fino ad 1 MW gli impianti avranno incentivi solo sull'energia consumata simultaneamente alla produzione
- Oltre 1 MW gli impianti avranno gli incentivi ordinari
- Nei comuni fino a 5000 abitanti gli impianti potranno essere finanziati a tasso zero con finanziamenti garantiti con fondi PNRR e probabilmente erogati da GSE



Per quanto riguarda le modalità con cui gli enti locali possono mettere a disposizione gli impianti alle CER, si rimanda al capitolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

## 5 Il ruolo degli enti locali nelle CER

Nell'ambito delle Comunità Energetiche, gli enti locali, in quanto esponenziali della comunità locale di riferimento, possono svolgere delle funzioni riconducibili essenzialmente a quattro opzioni:

- Promuovere le CER presso i cittadini, limitandosi a sostenere le iniziative private;
- Promuovere o entrare a far parte della CER in qualità di produttore facente parte della configurazione;
- Mettere a disposizione delle CER gli impianti o le aree, senza partecipare come consumatore;
- Promuovere o entrare a far parte della CER in qualità di mero consumatore.

Nel primo caso, l'ente locale si limita a promuovere presso i propri cittadini la costituzione di finalità energetiche, al fine di favorire la sostenibilità e lo sviluppo economico della comunità locale ed eliminare le situazioni di povertà energetica.

L'ente locale può inoltre aderire come mero consumatore passivo, partecipando alla comunità per avere una riduzione dei costi energetici, senza conseguire alcun vantaggio economico. L'ente è socio della comunità, ma in questo caso non ha alcun impianto di sua proprietà, né mette a disposizione aree di proprietà. In tale caso per aderire alla comunità sarebbe opportuno da parte dell'ente locale esperire una selezione comparativa fra le comunità esistenti sotto alla propria cabina primaria cui aderire, da effettuarsi secondo criteri di trasparenza e pubblicità. In questo caso, la comunità mantiene la natura di soggetto privato, anche se l'ente locale vi partecipa.

Al contrario, se l'ente locale ha molti spazi che permettono di fare impianti, è possibile, per l'ente locale, alternativamente, mettere a disposizione le aree o gli impianti alla comunità, ovvero entrare a far parte di una comunità energetica.

Come anticipato, la CER è un soggetto giuridico autonomo e, ai fini dell'eventuale partecipazione di un soggetto pubblico, devono essere tenute in considerazione le disposizioni in materia di partecipazione delle pubbliche amministrazioni alle società, le

procedure per l'approvvigionamento di beni e servizi, nonché le procedure previste in caso di convenzionamento della PA con le associazioni.

È la stessa Unione Europea che auspica la partecipazione degli enti locali, in quanto le “autorità locali, comprese le amministrazioni comunali” sono indicate tra gli azionisti o membri della Comunità (cfr. articolo 2, comma 16 della Direttiva UE 2018/2001, definizione di “comunità energetica”). Tuttavia, la necessità di osservare procedure comparative potrebbe comportare dei rallentamenti nella costituzione e nell'operatività delle CER.

Si segnala che la partecipazione non influisce sul regime di acquisto dell'energia, in quanto, come rilevato sopra, la condivisione è di tipo virtuale. L'ente locale, quindi, continuerà ad approvvigionarsi tramite il proprio fornitore.

Di seguito un focus sugli aspetti da tenere in considerazione nella scelta della forma giuridica della CER in caso di partecipazione pubblica e di rapporti con gli enti locali.

## **5.1 La forma giuridica della CER in caso di partecipazione dell'ente**

### **5.1.1 Le società cooperative**

Le società cooperative sono disciplinate dal codice civile agli artt. 2511 e ss e sono società a capitale variabile che hanno lo scopo di gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Per costituire una società cooperativa è necessario che vi siano almeno nove soci, a meno che i soci siano persone fisiche (almeno 3) e la società adotti le norme della SRL.

Alle società cooperative, salvo quanto sopra, si applicano le disposizioni sulle società per azioni.

Ai sensi dell'art. 2518 cc, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (non vi è responsabilità personale dei soci).

Le società cooperative possono svolgere l'attività prevalentemente in favore di soci, consumatori oppure utenti di beni e servizi e in questo caso si parla di cooperative a mutualità prevalente.

La condizione di prevalenza deve risultare dal bilancio e l'art. 2514 cc prevede i contenuti che lo statuto della cooperativa a mutualità prevalente deve necessariamente contenere.

Le società cooperative a mutualità prevalente godono di un trattamento fiscale di favore, in quanto è prevista l'esclusione di alcune voci dal calcolo dell'imponibile ai fini IRES.

La partecipazione degli enti locali ad una società cooperativa pone il tema della possibilità per gli enti pubblici di entrare a far parte della compagine sociale, secondo quanto previsto dal Testo Unico Partecipate.

### **Il Testo Unico Partecipate**

Il d.lgs. 175/2016 (Testo Unico Partecipate) prevede i requisiti che il Comune deve rispettare per costituire o mantenere partecipazioni in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto citato, *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016*

[...]

7. *Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a*

*funne per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili?*

La scelta di costituire o partecipare ad una società dev'essere analiticamente motivato, in quanto l'art. 6 del TU Partecipate prevede che *“l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”* (cfr. art. 5).

L'atto deliberativo dev'essere poi inviato alla Corte dei Conti e all'AGCM. Qualora la Corte dei Conti non si pronunci nel termine di 60 giorni dal ricevimento della delibera, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Nel caso di società a partecipazione pubblica costituite dall'ente locale, la scelta del socio privato deve avvenire nelle forme dell'evidenza pubblica.

Nel contesto della normativa nazionale, quindi, non risulta agevole per gli enti locali detenere quote in società, anche se nella forma di società cooperative.

### **Pro e contro delle società cooperative:**

<b><u>Pro</u></b>	<b><u>Contro</u></b>
È una forma maggiormente idonea in caso di comunità più grandi, in quanto vi è separazione tra il patrimonio dell'ente e quello degli amministratori.	Presenta costi di gestione più alti
L'IVA è deducibile.	L'ingresso degli enti locali nella compagine sociale è soggetto al rispetto dei requisiti del Testo Unico delle Società Partecipate (d.lgs. 175/2016).

<p>La cooperative a scopo mutualistico hanno vantaggi fiscali, poiché solo una parte del reddito è imponibile</p>	<p>E' un ente commerciale e quindi non c'è la defiscalizzazione per gli incentivi, anche se gli impianti hanno una potenza inferiore a 200 kW in aggregato.</p>
---	---

### 5.1.2 Le associazioni ETS

Le associazioni non riconosciute sono associazioni prive di personalità giuridica, espressione della libertà di associazione tutelata dall'art. 18 della Costituzione.

Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli artt. 36 e seguenti del codice civile e l'ordinamento interno delle stesse è regolato dagli accordi tra gli associati. Le regole di governance delle associazioni, quindi, sono liberamente stabilite dai membri nello statuto.

L'art. 38 c.c. prevede che delle obbligazioni delle associazioni rispondano anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **Il Codice del Terzo Settore**

Qualora le associazioni perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse generale e senza scopo di lucro, possono essere ricomprese tra gli enti del terzo settore (ETS), disciplinati dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale (RUNTS).

Gli ETS:

- 1) Sono enti a carattere privato (non possono essere ETS le PA e gli enti da esse controllati)
- 2) Perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociali
- 3) Non hanno scopo di lucro
- 4) Svolgono in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possono svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con D.M.);
- 5) Svolgono l'attività in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni, danaro e servizi o di produzione o scambio di beni o servizi;
- 6) Sono iscritti al RUNTS.

Non possono essere enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Codice del Terzo Settore contiene i requisiti che le associazioni devono rispettare per poter essere iscritte al RUNTS e le norme sulla costituzione e governance delle associazioni stesse. È possibile per le associazioni ETS chiedere l'iscrizione al RUNTS con attribuzione della personalità giuridica, ma in questo caso lo statuto deve essere ricevuto da Notaio e l'associazione deve avere un patrimonio minimo di 15.000 Euro. In caso di riconoscimento come persona giuridica, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Gli ETS godono di agevolazioni fiscali per quanto riguarda le imposte sui redditi, le imposte indirette e le erogazioni liberali. Alcune previsioni (come quelle relative alle imposte dirette) necessitano dell'autorizzazione della Commissione Europea.

Le agevolazioni sono elencate agli artt. 79 e ss del Codice del Terzo Settore.

Gli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore disciplinano i rapporti degli ETS con le pubbliche amministrazioni, prevedendo che, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività degli ETS, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso:

- la co-programmazione, finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
- la co-progettazione, finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di co-programmazione.

Per gli ETS è dunque possibile ricorrere a procedure semplificate per realizzare interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale, in applicazione dell'art. 118, ultimo comma Cost. (c.d. principio di sussidiarietà orizzontale)<sup>5</sup> che valorizza ed agevola la possibile

---

<sup>5</sup> “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

convergenza su «attività di interesse generale» fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo settore.

In attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore sono state emanate le linee guida sul rapporto tra PA e ETS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le Linee Guida giustificano la sottrazione alle procedure del codice dei contratti pubblici sulla base del fatto che *“il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere genetico degli ETS”*.

Le Linee Guida descrivono le procedure di co-programmazione e co-progettazione.

La co-programmazione è volta ad individuare i bisogni da soddisfare e le modalità di intervento, mentre la co-progettazione è finalizzata a definire e realizzare i progetti volti a soddisfare tali bisogni.

Secondo le Linee Guida, le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti:

- 1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
- 2) pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- 3) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- 4) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- 5) sottoscrizione della convenzione.

In ragione delle finalità cui l'attività degli enti del terzo settore è orientata, quindi, è possibile per la pubblica amministrazione convenzionarsi con tali enti utilizzando procedure più snelle.

### **Pro e contro delle Associazioni ETS**

<b><u>Pro</u></b>	<b><u>Contro</u></b>
Presentano costi di costituzioni e gestione più bassi (ove non venga richiesta la personalità giuridica).	Non vi è separazione tra il patrimonio dell'ente e quello degli amministratori: chi agisce per conto dell'ente risponde delle obbligazioni assunte con il proprio
Non vi sono preclusioni all'ingresso da parte degli enti locali (salvo la necessità di	

motivare rispetto alla rispondenza di tale partecipazione all'interesse pubblico.	patrimonio (ove non venga richiesta la personalità giuridica).
IL DM 72 del 31.03.2021 prevede una procedura semplificata per la stipula di convenzioni tra Enti Locali e Associazioni, sottraendola dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.	
Se l'ETS ha impianti di potenza complessiva inferiore a 200 kW non si pagano le imposte sui ricavi da incentivi e può godere delle detrazioni fiscali.	L'iva non è deducibile.

### 5.1.3 Fondazioni di partecipazione

Le fondazioni di partecipazione sono un modello atipico di fondazione, che coniuga l'aspetto patrimoniale tipico delle fondazioni all'aspetto personale tipico delle associazioni.

L'aspetto che differenzia le fondazioni di partecipazione dalle associazioni è il fondo di dotazione, che dev'essere necessariamente presente.

La fondazione, infatti, costituisce un'istituzione di diritto privato originata da un atto unilaterale con cui il fondatore si spoglia di un complesso di beni imprimendo al patrimonio trasferito uno scopo, non lucrativo, e definisce le modalità per raggiungerlo.

Come osservato dalla Corte dei Conti *“La fondazione di partecipazione costituisce un modello atipico di persona giuridica privata, di recente teorizzazione dottrina, che sintetizza l'elemento personale, tipico delle associazioni, e l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni. Nella prassi, rappresenta lo strumento attraverso cui un ente pubblico persegue uno scopo di utilità generale, nel tentativo di creare un connubio pubblico-privato e consentire d'usufruire di maggiori disponibilità finanziarie e di attività di management nella gestione dei servizi sociali, venendosi così a ridurre il rischio associato all'attività di produzione di servizi. La figura troverebbe legittimazione nel riferimento alle 'altre associazioni di carattere privato' presente nell'art. 12 c.c., oggi abrogato e recepito dall'art. 1, D.P.R. n. 361 del 2000. Trattasi di un negozio giuridico a struttura aperta che trova principale esplicazione con riferimento a servizi di utilità sociale. Sotto il profilo giuridico, si tratterebbe di una fattispecie applicativa dell'art. 1332 c.c., che prevede che al contratto (nel caso di specie, in realtà, al negozio di fondazione, a sua volta, secondo parte della dottrina,*



scindibile in un atto negoziale di costituzione e in uno di dotazione patrimoniale) possano aderire anche ulteriori ed indeterminate parti (rectius, prima dell'adesione, soggetti). E tanto in conformità all'ampia autonomia negoziale riconosciuta agli originari fondatori nella predisposizione del regolamento negoziale. Ne consegue che, per individuare la disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla fattispecie concreta e, in particolare, alle clausole statutarie” (cfr. Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., Delibera, 19/09/2017, n. 250).

Gli enti pubblici, in quanto dotati di personalità giuridica, possono attingere a moduli privatistici per perseguire le proprie finalità istituzionali.

La fondazione di partecipazione con partecipazione pubblica “rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato e si fonda su un negozio giuridico a struttura aperta, è necessario valutare la struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto dell'organismo e l'impatto economico-finanziario che lo stesso ha per l'Ente locale” (Corte dei Conti – Sez. Veneto, n. 130/2020).

Secondo la giurisprudenza contabile, l'ingresso di privato nel settore pubblicistico è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica;
- 2) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative;
- 3) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l'Organo di amministrazione o vigilanza dev'essere designato in maggioranza da un Ente pubblico.

Le fondazioni di partecipazione partecipate da enti pubblici, per il combinato disposto di normativa europea e nazionale, sono tenute ad osservare le procedure di evidenza pubblica proprie delle Pubbliche Amministrazioni (cfr. (Corte dei conti, sez. controllo FVG/22/2019/PAR).

#### Pro e contro delle fondazioni di partecipazione:

Pro	Contro
È stata ritenuta forma idonea dalla Corte dei Conti in caso di partecipazione pubblica.	Presenta costi di gestione più alti in quanto deve essere costituita dinanzi a notaio con attribuzione della personalità giuridica
È possibile prevedere una forma di partecipazione qualificata da parte del Comune	In caso di partecipazione pubblica, la Fondazione è tenuta all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.

	Per i cittadini, non presenta le stesse garanzie di partecipazione alla governance
--	--

\*\*\*

In sintesi, la forma che consente un maggior spazio di movimento all'ente locale all'interno della CER, anche per quanto riguarda la scelta delle modalità di funzionamento, dei criteri di riparto e degli eventuali bisogni della comunità locale da soddisfare, è la Fondazione di Partecipazione, che però a seguito della partecipazione pubblica assume carattere "pubblicistico" e deve pertanto rispettare le norme del Codice dei Contratti Pubblici.

La forma che consente una cooperazione più agevole è quella delle associazioni ETS, in quanto sono previste procedure semplificate per sottoscrivere convenzioni con queste ultime, finalizzate al perseguimento di specifici interessi di carattere generale. Le caratteristiche di tali enti, tuttavia (in particolare l'assenza di una separazione effettiva tra il patrimonio dell'ente e quello di chi agisce per conto dello stesso), li rendono idonei esclusivamente per le comunità più piccole, con impianti di potenza molto contenuta.

Le società cooperative presentano maggiori garanzie dal punto di vista della responsabilità di chi agisce per conto della CER; tuttavia, la possibilità di partecipazione da parte degli enti locali è disincentivata dalla normativa nazionale ed eventuali forme di cooperazione istituzionali necessitano il previo esperimento di procedure di gara da parte dell'ente locale per individuare il soggetto interlocutore.

## 5.2 La messa a disposizione delle aree e degli impianti da parte dell'ente locale alle CER

Per quanto riguarda la messa a disposizione delle aree o degli impianti da parte dell'ente locale alla CER (senza parteciparvi), occorre considerare la forma con cui la CER è costituita.

In particolare:

- L'articolo 12 D. Lgs. 28/2011 prescrive l'osservanza del Codice dei Contratti Pubblici per l'assegnazione di aree per impianti rinnovabili. In caso di CER costituita nella forma di società cooperativa è quindi necessario, al fine di individuare la CER a cui assegnare l'area, esperire le procedure di evidenza pubblica previste dal d.lgs. 50/2016. Secondo l'ANAC, "*L'estensione della disciplina*

*del Codice - che disciplina l'aggiudicazione di contratti passivi per la pubblica amministrazione (da cui deriva un onere finanziario) - alle procedure di affidamento di una superficie pubblica - che costituisce, al contrario, un contratto attivo (da cui deriva un'entrata finanziaria) - vale, nelle intenzioni del legislatore, ad assoggettare anche detta fattispecie ai principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità sanciti dall'art. 2 del Codice stesso [...] È, dunque, necessario che i diritti sul sito pubblico per la realizzazione di impianti per la produzione di FER siano concessi mediante l'espletamento di una gara pubblica, atta a garantire adeguate forme di pubblicità ex ante. Gli adempimenti pubblicitari da porre in essere devono essere idonei a veicolare l'informazione presso il mercato di riferimento (nazionale o comunitario), a seconda del valore economico effettivo dell'immobile, nonché commisurati all'occasione di guadagno in concreto offerta ai privati" (cfr. Determinazione n. 6 del 26 ottobre 2011 "Linee guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici").*

Si segnala che non sembra che vi sia spazio per una deroga da parte della Provincia a tale principio, in quanto riconducibile alla materia della tutela della concorrenza. Sul punto, la Corte Costituzionale ha osservato che "Secondo il costante orientamento di questa Corte, «le disposizioni del codice dei contratti pubblici [...] regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e [...] le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme (tra le tante, sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 411 e n. 322 del 2008)» (di recente, sentenze n. 98 e n. 39 del 2020). Infine, questo orientamento vale «anche per le disposizioni relative ai contratti sotto soglia (sentenze n. 263 del 2016, n. 184 del 2011, n. 283 e n. 160 del 2009, n. 401 del 2007)» (così, ancora, sentenze n. 98 e n. 39 del 2020)":

- Il Codice del Terzo Settore prevede possibilità di ricorrere alla procedura di co-progettazione per accordi tra ETS ed enti pubblici. In caso di ETS, quindi, è possibile utilizzare tale procedura per individuare la CER a cui assegnare l'area o l'impianto. Le Linee Guida prevedono che, in caso di messa a disposizione di risorse, esse "sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

*Nel caso in cui un ente procedente conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile, si ritiene che – oltre a non essere utilizzato al momento di pubblicazione dell'avviso per fini istituzionali e non rientrare fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione, ai sensi della relativa disciplina – il predetto bene dovrebbe essere oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa.*

*L'ente proprietario, a tale ultimo proposito, dovrebbe redigere una relazione descrittiva del bene, con la quale vengono rese le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell'eventuale disciplina di tutela (ad esempio, in quanto bene culturale vincolato).*

*Inoltre, nella stessa relazione dovrebbe essere stimato il c.d. valore d'uso del bene, da tenere distinto rispetto al suo valore dominicale, il quale viene utilizzato, invece, per la determinazione del prezzo di vendita, in caso di cessione, del canone di locazione o del canone di concessione nella relativa ipotesi*

*Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati da un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione” (cfr. pag. 12).*

- In caso di Fondazione con Partecipazione costituita o partecipata dall'ente locale, il conferimento delle risorse pubbliche avviene a titolo di partecipazione al fondo della fondazione stessa. In questo caso, quindi, l'ente locale potrebbe conferire in uso l'impianto o l'area su cui realizzare l'impianto direttamente nella Fondazione.

### **5.3 Le modalità con cui gli enti locali possono realizzare gli impianti**

Di seguito si evidenziano le principali modalità per la realizzazione degli impianti da parte dell'ente locale:

- i) **Appalto** per la costruzione dell'impianto su progetto redatto dal Comune dopo gara per la scelta progettista, eventualmente con manutenzione, secondo quanto previsto dalle norme del Codice dei Contratti pubblici. Secondo l'ANAC, “*il contratto per la realizzazione di impianti fotovoltaici, pur fortemente caratterizzato dall'assemblaggio di prodotti provenienti da una produzione industriale e destinati ad una specifica funzione, possa essere ascritto alla categoria dei lavori, secondo le indicazioni sul punto*

fornite dall’Autorità nell’atto di regolazione dell’Autorità n. 5/2001” (cfr. Linee Guida per l’affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici)

- ii) **Concessione di costruzione e gestione** dell’impianto. Secondo l’ANAC, con “*il contratto di concessione di costruzione e gestione, è possibile affidare a un soggetto privato (concessionario) il diritto di costruire e gestire un impianto di produzione di energia, e di percepire, così, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta per un periodo di tempo predeterminato. Il concessionario assume su di sé l’alea di gestione dell’impianto realizzato e lo gestisce sino alla scadenza del contratto, quando ritrasferisce l’impianto nella disponibilità dell’amministrazione concedente (fatta salva l’esistenza di eventuali oneri di smantellamento al termine della vita utile dell’impianto stesso) [...] Nel caso della realizzazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, atteso il rischio “contenuto” ad essa correlato, è necessario analizzare attentamente la ricorrenza degli elementi atti ad attribuire il rischio di gestione al privato concessionario, in assenza del quale non si configura la concessione, bensì l’appalto, nel quale vi è unicamente il rischio imprenditoriale derivante dalla errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo che si percepirà a seguito dell’esecuzione dell’opera*” (cfr. Linee Guida per l’affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici)
- iii) **Contratto di disponibilità** ai sensi dell’art. 188 del Codice dei Contratti Pubblici, con il quale l’impianto è noleggiato all’ente locale a fronte del pagamento di un canone. Con il contratto di disponibilità, l’affidatario assume il rischio della costruzione e gestione tecnica dell’opera, a fronte di (i) un canone di disponibilità, da versare solo in corrispondenza dell’effettiva disponibilità dell’opera (ii) un eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al 50% del costo di costruzione e (iii) un eventuale prezzo di trasferimento.

Le figure di partenariato (concessione e contratto di disponibilità) possono essere utilizzate anche a seguito della presentazione di proposte ai sensi dell’art. 183 del Codice dei Contratti pubblici da parte delle utilities.

La legge provinciale 16/2015, art. 4bis, prevede che i contratti di partenariato pubblico privato e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri.

## 5.4 Modelli concreti

### 5.4.1 Modelli concreti della concessione di costruzione e gestione per comunità energetiche

Di seguito un esempio concreto per l'utilizzo della concessione e gestione:

- Il Comune dà in concessione il diritto di superficie su un'area comunale al privato per la realizzazione di un impianto, con l'impegno a promuovere la costituzione di una comunità energetica con statuto e regolamento proposti dal Comune e che assicurano vantaggi per i cittadini e il Comune
- Il privato realizza l'impianto e lo mette al servizio del Comune in autoconsumo fisico con contratto di vendita di energia.

In caso di vendita dell'energia prodotta dall'impianto, occorre rispettare quanto previsto in materia di convenzioni Consip. In particolare, l'art. 1 comma 7 L.135/2012 prevede che le Pubbliche Amministrazioni *“sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A e dalle centrali di committenza regionali (...). Sono ammesse deroghe solo se fossero garantiti contratti con corrispettivi inferiori almeno del 3% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA. Tutti i contratti stipulati in deroga a tale obbligo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma è sanzionata con la rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”*

L'energia in eccedenza viene messa a disposizione della Comunità Energetica.

- Il privato può incassare sia l'incentivo che il corrispettivo di vendita di energia e, ad esempio:
  - o si pattuisce che l'80 % dei ricavi della vendita dell'energia condivisa venga trasferito ai cittadini che condividono l'energia (vantaggio variabile per i cittadini) oppure
  - o si pattuisce che una quota dell'incentivo venga trasferito pro-quota ai Cittadini (vantaggio fisso per i cittadini)

#### 5.4.2 Modello concreto di contratto di disponibilità per comunità energetiche

Di seguito un esempio concreto per l'utilizzo di un contratto di disponibilità

- Il Comune indice una gara secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici a seconda dell'importo previsto per fare eseguire dal privato, a proprio costo, l'installazione e la gestione degli impianti su un'area comunale
- Il privato garantisce la disponibilità degli impianti e il Comune paga un canone annuale fisso, che può essere ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità degli impianti
- Al termine del contratto, il Comune può ottenere il trasferimento degli impianti con il pagamento del prezzo, parametrato al valore di mercato residuo dell'opera secondo quanto previsto dall'art. 188 del Codice dei Contratti
- I ricavi (incentivo, contributo e ricavi dalla vendita di energia in eccesso) sono in capo al Comune
- Il Comune può mettere a disposizione l'impianto ad una comunità energetica con le modalità sopra descritte (procedura di gara, avviso di co-progettazione o costituzione di una fondazione).